



COMUNE DI SONICO

Provincia di Brescia

Protocollo n°0126

Sonico, 10.01.2023

PROCEDURA NEGOZIATA, SOTTO SOGLIA COMUNITARIA,
ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., per l'appalto del

**"FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE
PER LE ANNUALITÀ 2023-2024-2025"**

**DA SVOLGERSI IN MODALITÀ TELEMATICA MEDIANTE USO PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA
REGIONE LOMBARDIA**

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA
CIG Z9D3949DC8

**Servizio affidato direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n°50/2016 e
s.m.i.**

Criterio di aggiudicazione:

minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 4 lett. a), del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i.

UFFICIO TECNICO

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e di strumenti telematici.

Il Comune di Sonico nell'esercizio delle funzioni di stazione appaltante, utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "SINTEL", ai sensi della L.R. n°33/2007 e s.m.i. al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: www.aria.regione.lombardia.it.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda in particolare agli allegati **"Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel"** e **"Partecipazione alle gare – operatore economico"** che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti www.aria.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: **"Guide e Manuali"** e **"Domande Frequenti degli Operatori Economici"**.

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA scrivendo all'indirizzo email supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

1. Stazione Appaltante

Comune di Sonico

piazza IV Novembre, 1 – 25048 Sonico (Bs)

C.F. 00882630171 – P.Iva 00584930986

telefono: 0364.75030

mail: info@comune.sonico.bs.it

pec: protocollo@pec.comune.sonico.bs.it

Responsabile del Procedimento/Responsabile del Servizio Tecnico: ing. Fabio Gaioni

Il Responsabile della Stazione appaltante, in esecuzione della determinazione n°3 del 09.01.2023, intende procedere mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.35 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., svolta con modalità telematiche tramite piattaforma SINTEL della Centrale Acquisti della Regione Lombardia, all'affidamento del servizio in oggetto.

2. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha ad oggetto la fornitura del materiale da ferramenta necessario all'esecuzione delle ordinarie opere di manutenzione agli immobili comunali ed alle attrezzature in dotazione agli operai comunali per le annualità 2023-2024-2025 nonché per lo svolgimento delle manutenzioni alle attrezzature in dotazione cui al relativo Capitolato d'appalto che si allega al presente bando.

3. Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è stabilita in n°3 annualità (2023-2024-2025) e l'inizio delle prestazioni oggetto del presente appalto è da intendersi a far data dall'aggiudicazione con conclusione prevista al 31.12.2025.

4. Procedura di aggiudicazione

L'aggiudicazione del presente appalto avverrà con il criterio del prezzo più basso sul prezzo posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. con esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art.97, comma 8 del D.Lgs. stesso ed avrà inizio alle ore **08:30 del 30.01.2023** per via telematica.

La procedura è realizzata nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario ovvero in particolare i principi di economicità, efficacia, non discriminazione, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

UFFICIO TECNICO

Il bando ed i relativi allegati saranno disponibili oltre che sul portale AriaSintel anche sui siti Internet <https://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it> e <https://www.comune.piancamuno.bs.it>.

L'esito della procedura aperta sarà disponibile sul sito Internet <https://www.comune.piancamuno.bs.it> anche nell'area dedicata dopo l'aggiudicazione definitiva della gara stessa.

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla stazione appaltante per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della procedura, *entro e non oltre il 10° giorno consecutivo dalla pubblicazione del bando di gara (entro il 07.01.2023)*. Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste dovranno riportare il nominativo del mittente, la ragione sociale della ditta concorrente ed il recapito PEC. Non saranno tenute in considerazione richieste pervenute prive dei requisiti sopra indicati.

Le risposte verranno fornite dopo il 10.01.2023 e saranno comunicate ai partecipanti alla procedura attraverso la funzionalità "comunicazioni della procedura" e se di interesse generale saranno pubblicate sul sito della stazione appaltante alla sezione ove è pubblicato il bando.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara sono rese disponibili attraverso la funzionalità "Documentazione di gara", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

Le offerte pervenute verranno valutate con le modalità di cui all'art. 97, comma 2, 2-bis oppure 2-ter del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. all'esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'esclusione automatica non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci. In tale caso, le offerte che presentano un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione sono soggette a verifica di congruità da parte del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 97, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Con riferimento ai metodi di calcolo di cui all'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata. Al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP procede come segue:

- a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento,

UFFICIO TECNICO

siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
- d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Con riferimento ai metodi di calcolo di cui all'art. 97, comma 2-bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP procede come segue:

- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
- d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
- e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Ai sensi dell'art. 97, comma 2-ter, al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può procedere con decreto alla rideterminazione delle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia.

UFFICIO TECNICO

Il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Nel caso di discordanza tra le percentuali indicate in cifre e quelle indicate in lettere si ritiene valida, tra le due percentuali indicate, l'offerta espressa in lettere. Il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento.

In caso di offerte uguali, si procede all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

La Stazione appaltante aggiudica i lavori all'operatore economico migliore offerente.

La procedura di gara in oggetto è celebrata tramite la piattaforma Sintel di Aria Lombardia che garantisce trasparenza ed imparzialità alla stessa. Le offerte verranno aperte telematicamente a partire dal 30.01.2023 alle ore 8:30.

La stazione appaltante procederà ad informare con tempestività tutti gli interessati degli esiti della procedura, tramite Sintel e pubblicazione su proprio sito istituzionale con le modalità previste dalla legge.

5. Valore stimato del contratto a base d'asta

Il servizio in oggetto è relativo alle prestazioni riportate al precedente art. 1 per un importo complessivo annuo stimato in **€.10.000,00/annui oltre iva di legge al 22%.**

Se, al termine dell'anno di competenza e/o della durata dell'affidamento, non saranno stati effettuati forniture fino al raggiungimento dell'importo suddetto, l'affidatario non potrà vantare alcuna pretesa sulla somma residua.

Ogni fornitura verrà quantificata dal competente ufficio tecnico e ordinata alla ditta appaltatrice.

Pertanto, la liquidazione del corrispettivo avverrà sulla verifica delle effettive prestazioni di fornitura di cui all'art. 1 avvenute nel corso dell'anno come disposto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Nella piattaforma telematica ARIA dovrà essere inserito quanto necessario per la formulazione **dell'offerta economica e dovrà pervenire** attraverso la suddetta piattaforma **entro e non oltre le ore 08:00 del 30.01.2023.**

6. Motivi di esclusione

I motivi di esclusione comportano l'esclusione dell'offerente, se riferiti:

- a) al medesimo operatore economico offerente singolo;
- b) ad uno degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- c) all'operatore economico ausiliario.

UFFICIO TECNICO

L'operatore economico dovrà dimostrare di avere effettuato, nel triennio precedente, con buon esito, almeno un servizio analogo per tipologia ed importo rispetto a quello oggetto della presente procedura che per catalogazione e tempestività d'intervento deve essere stato eseguito ESCLUSIVAMENTE nei comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Brescia (Corteno Golgi, Edolo, Sonico, Malonno e Paisco Loveni) nonché avere sede legale e operativa nei comuni facenti parte della suddetta Unione dei Comuni già al momento della presentazione dell'offerta e di mantenerla per tutta la durata del servizio.

L'assenza di tale requisito sarà motivo di esclusione in quanto, data la tipologia del servizio richiesto, l'urgenza e la tempestività delle forniture, il concorrente DEVE poter operare in un'area strettamente limitrofa al territorio comunale.

Lo spostamento anche di una delle due sedi durante il periodo di validità del servizio sarà motivo di immediata rescissione dal servizio e dal relativo eventuale contratto.

6.1. Ulteriori motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)

Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 3.0.3, di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminoso o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;

- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, del DGUE)

1. *Fatto salvo quanto previsto alla successiva nota numero 6 devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara.*
2. *L'operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che tali ultimi sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa si procede all'esclusione.*
3. *Se l'operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dal precedente numeri 2, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.*
4. *Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, e non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni.*
5. *Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.*
6. *Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 3.0.3, delle situazioni penali mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.*

6.2. Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)

Sussistenza di:

- a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 2 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, del DGUE)

1. *Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all'operatore economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d'uno dei soggetti (persone fisiche) elencati all'articoli 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 oppure situazioni ostative di cui all'articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi soggetti.*
2. *Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 3.0.3, dell'inesistenza di provvedimenti ostativi di natura antimafia mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.*

6.3 Persone fisiche destinatarie dei provvedimenti ostativi (articolo 80, comma 3, del Codice)

L'esclusione per i motivi di cui ai precedenti punti 9.1 e 9.2 è disposta se i relativi provvedimenti ostativi sono stati emessi nei confronti:

- a) di una o più d'una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:
 - 1) in caso imprenditore individuale: il titolare;
 - 2) in caso di società di persone: tutti i soci;
 - 3) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
 - 4) in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
 - i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
 - il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati);
 - il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
 - i membri dell'Organismo di vigilanza di cui all'articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001;
 - altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell'operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico (es. Direttori generali);
 - 5) **limitatamente alle società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro:** il socio unico (persona fisica), il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);

- 6) in tutti i casi: i procuratori speciali e gli institori se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l'operatore economico concorre;
- 7) i direttori tecnici di cui all'articolo 87, comma 4, del Regolamento;
- b) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento, limitatamente ai motivi di cui ai precedenti punti 9.1 e 9.2. Qualora ricorra la condizione ostativa nei confronti di un soggetto cessato, l'esclusione è disposta qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 3 (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)

1. *Qualora l'operatore economico ometta l'indicazione di uno o più d'uno dei soggetti di cui alla lettera a), risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione sarà ammissibile e suscettibile di soccorso istruttorio; tuttavia se in fase di verifica o in qualunque altra fase del procedimento, come previsto dall'articolo 80, comma 6, del Codice, dovesse risultare la presenza di un motivo di esclusione in capo ai predetti soggetti omessi, la dichiarazione sarà considerata mendace con la conseguente esclusione dal procedimento.*
2. *In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell'anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell'operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione è considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostativi, note al dichiarante in modo incontrovertibilmente manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).*
3. *In caso di presenza di soggetti cessati di cui alla lettera b), incorsi in uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 9.1 e 9.2), non si procede all'esclusione se l'offerente dimostra o documenta, con argomentazioni oggettive e convincenti, che l'impresa abbia assunto adempimenti e comportamenti che comportano la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata rispetto al soggetto cessato. A tale scopo l'offerente deve riportare le pertinenti indicazioni di "self cleaning" nel DGUE o allegare a quest'ultimo la pertinente dimostrazione.*
4. *Nel caso l'operatore economico nell'anno antecedente la data del presente Documento abbia stipulato contratti di acquisizione di azienda o di ramo d'azienda, trasformazione o fusione per incorporazione, l'esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 9.1 e 9.2), ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, che*

UFFICIO TECNICO

hanno operato nell'ultimo anno presso l'operatore economico cedente, trasformato o incorporato, salvo che l'operazione sia avvenuta in modo da escludere qualsiasi influenza degli amministratori e direttori tecnici della precedente gestione sull'operato della nuova realtà aziendale e sia venuto meno qualsiasi possibilità di collegamento tra il cedente e cessionario.

5. *Nel caso l'operatore economico abbia stipulato contratti affitto di azienda o di ramo d'azienda, l'esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 9.1 e 9.2), ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, dell'azienda affittante o locatrice.*
6. *Qualora una persona fisica ricopra più ruoli tra quelli indicati, anche con riferimento ai soggetti cessati, è sufficiente che tutte le condizioni non ostative siano dichiarate una sola volta.*
7. *Qualora nei confronti dei soggetti cessati ricorra una causa ostativa o potenzialmente ostativa, l'operatore economico deve dimostrare e documentare di aver assunto misure adeguate di dissociazione dalla condotta sanzionata.*

6.4 Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)

L'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

- a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;
- b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015).

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)

1. *L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.*
2. *Quanto alla lettera b):*
 - il motivo di esclusione opera anche se, dopo la presentazione dell'offerta, l'operatore abbia provveduto alla regolarizzazione in seguito ad "invito" dell'Ente certificante; tale regolarizzazione non è utilizzabile nemmeno con soccorso istruttorio per la regolarizzazione postuma in sede di gara;*
 - non è considerato ostativo un omesso pagamento nella misura non superiore a quella non ostativa al rilascio del DURC.*

6.5 Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), del Codice)

L'esclusione è disposta se per l'operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) ha commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice;
- b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli [articoli 110 del presente Codice](#) e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- c) si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali:
 - significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
 - il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
 - il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- d) ricade in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
- e) incorre nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'[articolo 67](#) del Codice.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c), d), e) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)

1. Le condizioni di cui alle lettere a) e c), devono essere corredate dall'indicazione delle parti, delle circostanze, dell'eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.

UFFICIO TECNICO

2. *Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l'operatore economico:*

--- *gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato; se l'ANAC ai sensi dell'articolo 110, comma 5, del Codice, ha subordinato la partecipazione alla necessità di ricorso all'avvalimento, l'offerente deve avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;*

--- *in concordato con continuità aziendale non ancora omologato, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato, allegando, ai sensi dell'articolo 186-bis, del R.D. n. 267 del 1942, la relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa aggiudicataria nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 9.4;*

--- *in caso di concordato con continuità aziendale omologato, la partecipazione è ammessa salvo che il provvedimento di omologazione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici.*

3. *Quanto alle condizioni di cui alla lettera c), trovano applicazione, in quanto compatibili, le Linee guida n. 6 di ANAC (pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 2017).*

4. *Quanto alle condizioni di cui alle lettere d) ed e), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.*

6.6 Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale (articolo 80, comma 5, lettere f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m), del Codice)

L'esclusione è altresì disposta se per l'operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:

f) è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\), del decreto legislativo n. 231 del 2001](#) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008](#);

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

- g) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- h) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'[articolo 17 della legge n. 55 del 1990](#), accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
- i) ha violato la disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'[articolo 17 della legge n. 68 del 1999](#).
- l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317](#) e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
- m) si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m)) - (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, del DGUE)

1. *Quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.*
2. *Quanto alle condizioni di cui alla lettera h), l'esclusione opera in caso di intestazione fiduciaria a soggetti non autorizzati ai sensi della legge n. 1966 del 1939.*
3. *Quanto alle condizioni di cui alla lettera i), l'operatore economico è in regola con le disposizioni se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:*
--- è inferiore a 15;

UFFICIO TECNICO

--- è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

--- è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35, ma risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.

4. Quanto alle condizioni di cui alle lettere g), l) e m), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.
5. Quanto alle condizioni di cui alla lettera l), emergenti dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data del presente Documento comunicata dal procuratore della Repubblica all'ANAC, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissso la denuncia, devono risultare dal sito dell'Osservatorio dell'ANAC.

6.7 Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata (art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, del DGUE)

E' escluso l'operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 3.0.3, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista dall'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto *pantouflage* o *revolving door*) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

6.8 Protocollo di legalità / Patto di integrità (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, del DGUE)

E' escluso l'operatore economico in caso di mancata accettazione o mancato impegno alla sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, del «Patto di integrità» o «Protocollo di legalità» adottato dalla Stazione appaltante in qualsiasi momento durante l'esecuzione del contratto.

7. Soccorso istruttorio

Irregolarità e carenze suscettibili di soccorso istruttorio

Fuori dai casi relativi alle cause di esclusione a requisiti o altre clausole essenziali, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio, alle condizioni di cui al successivo punto, gli offerenti:

UFFICIO TECNICO

- a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
- ne hanno omissa la presentazione;
 - hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
 - hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli atti da questo richiamati o non corredate dalla firma digitale del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
 - che hanno omissa l'indicazione di taluna delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti ostativi (articolo 80, comma 3, del Codice), a condizione che le dichiarazioni di assenza dei pertinenti motivi di esclusione siano state rilasciate cumulativamente e sempre che le persone fisiche omesse non incorrano nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- b) che, in caso di raggruppamento temporaneo, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., fermi restando il possesso dei requisiti complessivi in capo al raggruppamento, la composizione della compagine aggregata e l'indicazione del mandatario, hanno omissa o indicato in modo impreciso:
- la dichiarazione relativa all'indicazione delle categorie di lavori o delle quote delle categorie di lavori per le quali ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi si qualifica e intende assumere nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari (occasionali) di operatori economici;
 - l'indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o non hanno indicato le prestazioni o le parti di prestazioni da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato;
 - hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o le prestazioni da assumere, sempre che i requisiti siano comunque posseduti e senza che sia necessario modificare la composizione della compagine o l'indicazione del mandatario;
- c) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;

Modalità del soccorso istruttorio

UFFICIO TECNICO

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, mediante interscambio di corrispondenza, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al precedente punto 14.1, la Stazione appaltante:

- a) assegna all'offerente il termine perentorio di **3 (tre) giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- b) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a elementi che attengono all'offerta;
- c) per irregolarità o carenze di facile soluzione è ammesso un soccorso istruttorio informale e immediato, anche via telefono, telefax o posta elettronica per la soluzione in tempi utili prima della conclusione della seduta di ammissione; la mancata ottemperanza al soccorso istruttorio informale non comporta l'esclusione bensì l'attivazione del soccorso istruttorio di cui alla lettera a).

Ai fini della valutazione dell'offerta economica si precisa che si dovrà inserire il valore percentuale di ribasso riferito, però, con riferimento all'importo complessivo annuo di €10.000,00 (valore al netto dell'Iva di legge al 22%) anche se lo sconto proposto sarà riferito ai singoli valori unitari delle voci elementari riportate nei documenti di gara.

L'importo annuo di riferimento, pertanto, per le forniture di che trattasi sarà sempre di €10.000,00 oltre Iva di legge al 22% per complessivi €12.200,00.

Si precisa, pertanto:

- che nel campo "costi della sicurezza derivanti da interferenze" dovrà essere inserito il valore "0" (zero);

- non è richiesto l'inserimento del "costo del personale".

A specifica di questo aspetto si evidenzia che nella piattaforma ARIA-Sintel, allo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve inserire nel campo "Offerta economica" il valore complessivo della propria offerta, espresso come ribasso percentuale, utilizzando un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere inserito il simbolo "%") con le caratteristiche sotto specificate.

ATTENZIONE: ULTERIORI VINCOLI PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

non sono ammesse offerte pari a zero;

non sono ammesse offerte superiori alla base d'asta, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

ATTENZIONE:

Trattandosi di elementi essenziali dell'offerta economica, si specifica che l'omessa indicazione, od un'indicazione pari a zero, dei costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico e/o

UFFICIO TECNICO

del personale, non sono in alcun modo sanabili mediante soccorso istruttorio e **comportano l'immediata e automatica esclusione del concorrente dalla gara.**

Il valore indicato nel campo grigio, non modificabile e di sola consultazione, "Offerta economica complessiva" è dato dalla somma tra il valore inserito nel campo "Offerta economica" e il valore inserito nel campo "Costi della sicurezza derivanti da interferenza" (quest'ultimo non modificabile).

La graduatoria e l'anomalia dell'offerta saranno calcolati esclusivamente sul valore inserito nel campo "Offerta economica".

Nella piattaforma telematica ARIA dovrà essere inserito quanto necessario per la formulazione **dell'offerta economica e dovrà pervenire** attraverso la suddetta piattaforma **entro e non oltre le ore 08:00 del 30.01.2023.**

La ditta dovrà inserire nell'apposito campo della piattaforma Sintel "**Busta amministrativa**" a corredo dell'offerta la documentazione sotto elencata **tutta ri-firmata digitalmente con firma digitale:**

1. **La presente lettera di bando ri-firmata digitalmente** come presa visione dei contenuti tecnico-economico della prestazione da eseguire;
2. Il **Capitolato Speciale d'Appalto** riportante i patti e le condizioni del servizio che dovrà essere sottoscritto e firmato digitalmente dal legale rappresentante;
3. il "**modello A**" con l'elenco prezzi unitario oggetto del ribasso;
4. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n°445/2000 con la quale il titolare dell'impresa dichiara la regolarità contributiva secondo l'allegato "**modello B – Dichiarazione regolarità contributiva**" relativamente, fra l'altro, a quanto di seguito:
 - non trovarsi in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalle procedure di affidamento dei contratti, ovvero inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le norme contrattuali di settore;
 - essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essere in possesso di un proprio documento di valutazione dei rischi (DVR) ed aver provveduto alla nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

UFFICIO TECNICO

- applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali.

5. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n°445/2000 con la quale il titolare dell'impresa relativamente ai requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnico professionale secondo l'allegato "**modello C – Requisiti**" in merito alla **capacità economica e finanziaria** con la dichiarazione di possedere un fatturato globale dell'impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi (2020-2021-2022), che non dovrà essere inferiore all'importo complessivo relativo al lordo oggetto d'offerta complessiva riferita alle tre annualità (€10.000,00/annuo esclusa Iva al 22% per complessivi €12.200,00). Si precisa che se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di cinque anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. In tal caso la ditta dovrà specificarlo per iscritto.

Inoltre, ***l'operatore economico dovrà dimostrare di avere effettuato, nel triennio precedente, con buon esito, almeno un servizio analogo per tipologia ed importo rispetto a quello oggetto della presente procedura che per catalogazione e tempestività d'intervento deve essere stato eseguito ESCLUSIVAMENTE nei comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Brescia (Corteno Golgi, Edolo, Sonico, Malonno e Paisco Laveno) nonché avere sede legale e operativa nei comuni facenti parte della suddetta Unione dei Comuni già al momento della presentazione dell'offerta e di mantenerla per tutta la durata del servizio.***

L'assenza di tale requisito sarà motivo di esclusione in quanto, data la tipologia del servizio richiesto, l'urgenza e la tempestività delle forniture, il concorrente DEVE poter operare in un'area strettamente limitrofa al territorio comunale.

Lo spostamento anche di una delle due sedi durante il periodo di validità del servizio sarà motivo di immediata rescissione dal servizio e dal relativo eventuale contratto.

6. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n°445/2000, con la quale l'impresa dichiara, secondo l'allegato "**modello D – Conto corrente dedicato**", di obbligarsi al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n°136/2010, ad utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso le banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, attenendosi alle prescrizioni dell'art.3 della legge citata;
7. Dichiarazione resa attraverso la compilazione del **D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo)** da compilarsi, **sottoscriverlo digitalmente ed allegarlo in formato elettronico alla documentazione amministrativa richiesta;**
8. **Certificato della Camera di commercio** da cui si rilevi l'attività oggetto dell'appalto o similare;

UFFICIO TECNICO

9. **Carta d'identità** in corso di validità del legale rappresentante.

Si fa, inoltre, brevemente presente quanto segue:

- 1) La richiesta delle forniture di cui sopra avverrà a semplice richiesta scritta del sottoscritto responsabile del Servizio tecnico e/o di suo preposto autorizzato come riportato all'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto. In caso di fabbisogno urgente la richiesta potrà eventualmente avvenire anche con disposizioni dirette verbali. **Le forniture dovranno essere sempre effettuate dalla ditta incaricata franco magazzino comunale sito in via Miller** presso il piano terra dell'immobile polifunzionale "Ida Mottinelli" indipendentemente dalla quantità e tipologia dell'ordine richiesto;
- 2) L'importo complessivo annuale della fornitura non potrà superare quello stanziato nel presente disciplinare (€10.000,00/annuo Iva esclusa al 22%). Eventuali integrazioni all'importo di appalto verranno valutate e definite all'occorrenza;
- 3) Nel caso in cui allo scadere dell'esercizio finanziario, per mancanza di necessità o altra motivazione, non si fosse utilizzata l'intera somma stanziata la ditta affidataria nulla avrà da pretendere verso la somma residua;
- 4) L'affidamento dell'incarico di cui al presente invito avverrà sulla base della favorevole valutazione dell'offerta pervenuta e sarà formalizzato con apposita Determinazione del Responsabile del servizio tecnico che terrà luogo di formale contratto. Non sarà necessario, pertanto, la sottoscrizione e registrazione di un apposito contratto in quanto le comunicazioni intercorse mediante la piattaforma telematica Aria-Sintel, ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs n°50/2016 e s.m.i., hanno valore contrattuale.
Se per richiesta specifica della ditta esecutrice fosse richiesto comunque la sottoscrizione di un apposito contratto tutte le spese ad esso connesse saranno imputate alla ditta affidataria.
- 5) È esclusa la competenza arbitrale. Le controversie saranno di competenza dell'Autorità Giudiziaria presso il Foro di Brescia.

Costituiscono parte integrante e fondamentale della presente anche le disposizioni riportate nel Capitolato Speciale d'appalto qui allegato.

L'Amministrazione potrà richiedere in qualsiasi momento la produzione di ogni documentazione attestante la veridicità delle asserzioni nelle dichiarazioni trasmesse in allegato all'offerta.

Ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n°445/2000 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito secondo quanto previsto dalle norme speciali vigenti in materia.

UFFICIO TECNICO

I dati personali forniti all'Amministrazione in occasione del presente invito sono richiesti in quanto previsti dalle disposizioni vigenti in materia e necessari per la conclusione del procedimento per il quale sono resi e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Il titolare del trattamento è il Comune di Sonico, il Responsabile del trattamento dei dati è lo stesso Responsabile del servizio tecnico.

Per informazioni sul procedimento amministrativo è possibile rivolgersi all'ing. Fabio Gaioni – Responsabile del Servizio Tecnico comunale – tel. 0364.75030 – fax. 0364.75391 – mail: info@comune.sonico.bs.it

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO/RUP
(ing. Fabio Gaioni)

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n°82/2005 e s.m.i.)

Controfirma per presa visione ed accettazione da parte della ditta incaricata

UFFICIO TECNICO